



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE

NAPOLI 2015

Prefazione

Con l'art. 23 della L. 247/12, istitutiva del nuovo ordinamento forense, viene portato a termine il percorso di pieno riconoscimento dell'autonomia e dell'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico dell'Avvocatura degli Enti Pubblici.

Nel presente regolamento, che segue quello approvato il 27 luglio 2010 sotto la vigenza della precedente legge professionale, vengono esplicitati i principi contenuti nella norma succitata.

Un particolare ringraziamento va al Consigliere Segretario Armando Rossi ed a tutti i componenti della Commissione Avvocatura Pubblica, coordinata da Pino Dardo per il fondamentale contributo reso per la redazione del regolamento.

IL PRESIDENTE
Francesco Caia



REGOLAMENTO AVVOCATI - ELENCO SPECIALE

Art. 1 Elenco Speciale

1. Sono iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo, tenuto dal Consiglio dell'Ordine che ne cura l'aggiornamento, gli Avvocati degli Uffici Legali specificamente istituiti presso gli Enti Pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente dall'Ente Pubblico. 2. La soppressione o il venir meno della prevalente partecipazione pubblica determinano l'incompatibilità. In questi casi non funziona nemmeno la salvezza dei diritti quesiti prevista dall'art. 23 comma 2.

Art. 2 Costituzione dell'Ufficio Legale

1. Ritenuta valida la costituzione degli Uffici Legali già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la costituzione di un Ufficio Legale, il legale rappresentante dell'Ente presenta istanza al Consiglio dell'Ordine, contenenti:

a) la delibera di istituzione di un Ufficio Legale avente sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Napoli;

b) la specifica attribuzione da parte del legale rappresentante all'Ufficio Legale della competenza alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente attestante la dotazione organica di legali dipendenti, adeguata alla quantità e qualità degli affari da trattare;

c) l'attestazione e l'organizzazione dell'Ufficio come unità organica, posta in posizione di autonomia e indipendenza, anche sotto il profilo strutturale e organizzativo dal restante apparato burocratico dell'Ente e che garantisca ai legali dipendenti l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica;

c1) Il trattamento economico in misura adeguata al livello retributivo ed alla categoria, mansioni e funzione attribuite ai legali dipendenti;

c2) l'affidamento della responsabilità dell'Ufficio Legale ad un Avvocato iscritto nell'Ele-



REGOLAMENTO AVVOCATI - ELENCO SPECIALE

nco Speciale con indicazione del suo nominativo e dell'albo nel quale questi è iscritto;
d) l'impegno dell'Ente di rispettare la Legge Professionale forense ed il presente Regolamento e a comunicare al Consiglio dell'Ordine ogni modifica all'organizzazione interna che riguardi l'Ufficio Legale o singoli Avvocati, ivi compresa l'eventuale soppressione dell'Ufficio.

Art. 3 - Iscrizione degli Avvocati

1. L'iscrizione nell'Elenco Speciale annesso all'albo degli Avvocati è sottoposta alla condizione che presso gli Enti sia già esistente o istituito un ufficio legale secondo quanto previsto dall'articolo precedente.
2. Gli Avvocati che ne fanno parte devono essere dipendenti dell'ente, devono svolgere compiti esclusivamente professionali di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale e consulenza legale in genere e non possono essere adibiti a mansioni diverse, di natura tecnica o amministrativa.
3. L'esercizio della professione degli iscritti nell'elenco speciale è limitato alle cause ed affari affidati dall'ente presso il quale prestano la loro opera.
4. La domanda di iscrizione nell'Elenco è presentata dal singolo Avvocato e deve indicare:
 - a) il provvedimento dell'Ente che attesti la stabile esistenza o la costituzione di un Ufficio Legale con le indicazioni di cui all'art. 2 e, in ogni caso, con specifica attribuzione della trattazione, in via esclusiva, degli affari legali dell'Ente di cui all'art. 2 e, in ogni caso, la dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente di impegno a rispettare il presente Regolamento anche in riferimento all'autonomia organizzativa ed all'indipendenza dell'Ufficio e dei suoi componenti legali;
 - b) Il trattamento economico in misura adeguata al livello retributivo ed alla categoria, mansioni e funzione attribuite ai legali dipendenti;

Art. 4 - Organizzazione degli uffici legali

1. L'ufficio legale deve disporre di personale sufficiente, di adeguati strumenti di supporto, ovvero, di ambienti idonei, di dotazioni tecniche adeguate, di materiale di studio e di consultazione e di quant'altro necessario, in rapporto alla quantità e qualità degli affari da gestire e alle modalità in cui deve essere esercitata la professione legale.



REGOLAMENTO AVVOCATI - ELENCO SPECIALE

2. Il Responsabile dell'Ufficio Legale deve essere un Avvocato iscritto nell'elenco speciale che svolge la funzione di coordinamento dell'ufficio e provvede all'assegnazione degli affari attraverso sistemi informatici, ove possibile, facendo salvi i principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale (art. 9 co. 5 secondo periodo della legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90).

3. Gli Avvocati corrispondono direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'espletamento degli affari di cui sono incaricati, nonché con i dipendenti amministrativi del proprio ufficio per l'esecuzione degli adempimenti e dei compiti collegati.

Art. 5 - Rapporti degli Avvocati con l'Ente

1. Nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, gli iscritti nell'elenco speciale hanno diritto al titolo di "Avvocato".

2. Tra i professionisti dell'Ufficio e nei confronti del coordinatore, dei funzionari e dei dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente, non esiste rapporto di subordinazione, né di gerarchia funzionale e nell'espletamento del mandato professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente.

3. Per tutti gli aspetti inerenti la professione forense, sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine. In caso di apertura di procedimento disciplinare a carico di un iscritto nell'elenco speciale e di irrogazione di sanzioni disciplinari di qualsiasi tipo, l'Ente procedente è tenuto ad informare il Consiglio dell'Ordine.

Art. 6 - Inquadramento normativo e trattamento economico

1. Le prestazioni degli Avvocati iscritti nell'elenco speciale sono soggette alle norme che regolano la professione forense, nonché ai principi contenuti nel Codice deontologico Forense.

2. I regolamenti e le disposizioni dell'ente riguardanti l'orario di lavoro devono essere compatibili con l'attività professionale e tener conto delle esigenze di autonomia organizzativa dei legali. La prestazione di lavoro del professionista è svolta senza vincoli di orario.

3. La valutazione degli Avvocati iscritti all'elenco speciale, ai fini economici e di carriera, deve essere effettuata in base a criteri che diano prevalenza agli aspetti professionali, sia



REGOLAMENTO AVVOCATI - ELENCO SPECIALE

per quanto riguarda i titoli posseduti, sia la quantità e qualità degli affari trattati, sia i relativi risultati.

4. Gli Avvocati dell'Ufficio Legale iscritti nell'Elenco Speciale sono inseriti in un ruolo distinto da quello amministrativo e ad essi viene riconosciuto il trattamento economico adeguato al ruolo ed alla funzione professionale svolta, conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo di riferimento e dall'Ordinamento dell'Ente di appartenenza e in merito allo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, correlata alla iscrizione ad albi professionali, nonché comprensivo dei compensi, nella misura prevista dalle tariffe professionali, conformemente a quanto previsto dalla normativa del settore al quale appartengono.

5. L'Ente deve garantire al professionista una copertura assicurativa per responsabilità professionale che sia adeguata all'attività svolta.

Art. 7 - Formazione

1. Gli Avvocati iscritti nell'elenco speciale hanno l'obbligo di formazione continua ai sensi della normativa, legislativa e regolamentare, vigente. Gli enti di appartenenza devono consentire l'adempimento di tale dovere professionale predisponendo gli strumenti più idonei a facilitarlo.

Art. 8 - Pratica forense

1. Gli Enti hanno facoltà di consentire lo svolgimento di pratica forense presso i propri uffici legali, previo parere dell'Avvocato responsabile dell'Ufficio il quale provvederà ad assegnare il praticante ai singoli Avvocati tenendo conto delle necessità dell'ufficio e delle preventive dichiarazioni di disponibilità.

Art. 9 - Attività di controllo da parte del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine, nell'ambito dei poteri accordati dalla legge, promuove l'osservanza del presente regolamento portandolo a conoscenza di tutti gli Avvocati iscritti all'elenco speciale nonché agli Enti dotati di uffici legali, che hanno sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Napoli. Esercita, inoltre, il controllo sulla conformità dei comportamenti degli Enti e degli Avvocati a dette regole rivolgendo, in caso di inosser-



REGOLAMENTO AVVOCATI - ELENCO SPECIALE

vanza, apposito invito e adottando, se necessario, ogni opportuna iniziativa.

2. Di ufficio o su segnalazione dell'interessato o del legale rappresentante dell'Ente ovvero del Responsabile dell'Ufficio Legale, il Consiglio dell'Ordine svolge l'attività di verifica della permanenza dei requisiti e presupposti previsti dall'art. 17 co. 9 lett. A) e dall'art. 23 della legge professionale.

3. Il Consiglio dell'Ordine, valutata l'esistenza dei presupposti, **interviene**, su richiesta dell'iscritto o d'ufficio, tutte le volte che vengano denunciate violazioni della legislazione forense, del presente Regolamento, dei principi di autonomia ed indipendenza, ovvero situazioni che ledano il decoro e la dignità professionale.

4. Il legale rappresentante dell'ente o l'Avvocato responsabile dell'Ufficio Legale segnala tempestivamente al Consiglio dell'Ordine ogni modificazione dell'organizzazione dell'Ufficio, che potrebbe determinare situazioni di eventuali incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione nell'Elenco Speciale di un Avvocato.

5. L'Avvocato iscritto all'Elenco Speciale ha l'obbligo di segnalare al Consiglio dell'Ordine ogni modificazione della sua attività lavorativa che potrebbe determinare situazioni di eventuali incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione. In particolare deve segnalare l'eventuale assegnazione di incarichi o di attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e, comunque, tali da non comportare assistenza legale propriamente detta.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Armando Rossi

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Caia

deliberato nella seduta di consiglio
del 18 novembre 2014

